



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **02 FEB, 2022** Protocollo N° **47164** Class: **H400.03.1** Prat. Fasc. Allegati N° **1**

Oggetto: Avviso di pubblicazione parere della Commissione Regionale per la VAS del 13 gennaio 2022.

Trasmissione tramite PEC

Comune di Pastrengo
protocollo.comune.pastrengo.vr@pecveneto.it

Con la presente si trasmette il parere espresso dalla Commissione Regionale per la VAS del 13 gennaio 2022
"Rapporto Ambientale al PAT del Comune di Pastrengo"

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI,
SUPPORTO GIURIDICO E CONTENZIOSO

Il Direttore
Dott. Luigi Masia

Segreteria Ufficio VAS
Laura Contini
Tel. 041/2794443
laura.contini@regione.veneto.it

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso
U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV
Palazzo Linetti – Calle Priuli, 99 – Cannaregio - 30121 VENEZIA - Tel. 041/2794449-47 – Fax 041/2794451
valutazioniambientalisupportoamministrativo@pec.regione.veneto.it
valutazioniambientalisupportoamministrativo@regione.veneto.it
codice univoco Ufficio 23109G



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

PARERE MOTIVATO
n. 1 in data 13 GENNAIO 2022

OGGETTO: COMUNE DI PASTRENCO (VR)
RAPPORTO AMBIENTALE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO.

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
IN COLLABORAZIONE CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii.
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.2016.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca), nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca).
- ATTESO** che la Commissione VAS si è riunita in data 13 gennaio 2022 come da nota di convocazione in data 12 gennaio 2022 prot. n. 11208.
- ESAMINATA** la documentazione trasmessa dall'Autorità precedente, Comune di Pastrengo, con nota prot. n. 9337 del 17.12.20 assunta al prot. reg al n.542609 del 21.12.20, nonché, a seguito della richiesta di integrazioni ns. prot. reg. n.69970 del 15.02.21, con nota prot. 4071 del 20.05.21 acquisita al prot. reg. al n.232122 del 20.05.21 inviava documentazione richiesta.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

ESAMINATI gli atti della Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 38/2021, in data 18.02.2021, pubblicata al seguente indirizzo internet: <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/pareri-motivati>.

VISTA la dichiarazione Responsabile del Procedimento comunale, con nota prot. comune 1446 del 16.02.21 con la quale ha fatto pervenire verbale di Deliberazione del C.C. n. 9 del 30.04.21, avente ad oggetto, *“Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) Adottato con Delibera di Consiglio N. 39 del 11/12/2020. Controdeduzioni Alle Osservazioni”*, dalla quale si evince che sono pervenute n. 10 osservazioni, nessuna delle quali fuori termine. Relativamente alle osservazioni pervenute si rimanda al prospetto denominato *“Proposta di Controdeduzioni alle Osservazioni del PAT Adottato con DCC N. 39 Del 11/12/2020 (Controdeduzioni Approvate con Delibera di Consiglio Comunale N. 9 del 30.04.2021).”*. Relativamente al prospetto delle osservazioni aventi carattere ambientale, si evidenzia che il medesimo costituisce parte integrante del presente parere, in allegato e denominato *“PROSPETTO DELLE OSSERVAZIONI_Pastrengo.pdf”*. Tale prospetto è rappresentato dal Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30.04.21, con il quale si prende atto delle controdeduzioni e del parere di coerenza del Valutatore relativamente alle osservazioni pervenute;

CONSIDERATO CHE oggetto della presente istanza è il *“Rapporto Ambientale del Piano di Assetto del Territorio del Comune di Pastrengo (VR)*.

Il Comune di Pastrengo, situato a circa 17 Km a nord-ovest di Verona e a 6 Km ad est del Lago di Garda, è posto ad un'altitudine media di circa 192 m s.l.m. ed occupa una superficie di circa 8,96 kmq. Vi risiedono 3.084 abitanti, con una densità media di 342,7 ab./kmq (dato aggiornato all'anno 2000). Confina con i Comuni di Cavaion Veronese a nord, Sant'Ambrogio di Valpolicella a nord-est, Pescantina ad est, Bussolengo a sud, Lazise ad ovest, Bardolino a Nord-Ovest. Il territorio comunale è situato sulle colline moreniche che dividono il Fiume Adige, che scorre ad est del territorio comunale lungo il confine con Sant'Ambrogio di Valpolicella e Pescantina, dal bacino del Lago di Garda. Il centro urbano del Capoluogo si sviluppa nella parte meridionale, più a nord la frazione di Piovezzano, ad est quella di Pol.

L'Art. 1 - Oggetto del Piano di Assetto del Territorio” delle Norme Tecniche (NT) del PAT del Comune di Pastrengo evidenzia come, “Il Piano di Assetto del Territorio (PAT) delinea, per tutto il territorio comunale e a tempo indeterminato, le scelte strutturali e strategiche di governo del territorio in coerenza con il Quadro Conoscitivo, la VAS, il sistema dei vincoli, delle invariante e delle fragilità nonché e in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore.

L'apposizione di vincoli e tutele con valore conformativo dopo l'approvazione del PAT, qualora derivanti da piani sovraordinati, o da eventuali aggiornamenti apportati dal PI secondo le disposizioni delle presenti norme, l'aggiornamento degli elaborati del PAT.”.

Nel dettaglio e secondo quanto evidenziato nella documentazione esaminata, “Il percorso di pianificazione per la redazione del PAT è stato avviato mediante l'adozione del Documento Preliminare (DP) e il Rapporto Ambientale Preliminare (RAP) avvenuta con Delibera di Giunta comunale n. 11 del 17.02.2020.

Il processo di redazione impostato per la redazione del nuovo PAT ha fatto emergere in maniera chiara lo scenario ed i valori posti alla base della pianificazione del territorio. Per fare ciò è stato necessario costruire una VISION intesa come progetto politico di territorio ed incardinata sui valori collettivamente condivisi e riconosciuti. La generazione della visione è anche un'occasione di partecipazione, luogo di elaborazione ed approfondimento dei problemi, riflessione sul ruolo ed identità del territorio nei diversi ambiti di relazione con i quali le istituzioni locali sono chiamate ormai quotidianamente a confrontarsi.

In questa logica il Documento Preliminare, per facilitare la costruzione e la condivisione di una visione che basa le sue radici nei valori ed aspirazioni di una comunità, ha strutturato i propri obiettivi sistematizzandoli in cinque assi;



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

1. *Sistema storico: "la dimensione identitaria che qualifica l'unicità del territorio"*
2. *Sistema ambientale: "l'ambiente e il paesaggio come risorsa "*
3. *Sistema urbano: "recupero, qualità, innovazione"*
4. *Sistema della mobilità: "moderazione del traffico riduzione della pressione"*
5. *Sistema territoriale: "Gli itinerari ciclabili europei come opportunità".*

Il territorio del Comune di Pastrengo risulta inoltre essere di particolare interesse storico, infatti, oltre ad un certo numero di ritrovamenti risalenti al neolitico, sono presenti alcuni edifici storici quali la chiesa di S. Zeno del XIV sec ed altri dei secoli successivi ed un interessante sistema di forti legati al periodo delle "Guerre d'Indipendenza". Per quanto riguarda il sistema relazionale, oltre a Via Brennero che attraversa il Comune da nord a sud, il territorio è interessato dalla presenza dell'Autostrada A22 "Del Brennero", che lo attraversa longitudinalmente nella sua interezza.

Dal punto di vista economico, vi sono nel territorio di Pastrengo raffinate aziende e produzioni vinicole (produzione di vino Bardolino e Bianco di Custoza). Sono presenti anche industrie di lavorazione dei marmi, cartiere e imprese edili. Situato in una posizione strategica dal punto di vista turistico, ecologico ed economico, il territorio del comune trae beneficio dalla vicinanza di tre parchi biologici ("Parco Zoo del Garda", "Auto-Safari" e "Parco Natura Viva").

Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale, il territorio comunale è interessato dall'attraversamento dell'asse autostradale e da alcune strade a traffico veicolare intenso. Il territorio ricade nella fascia di media pianura, al centro della fascia delle risorgive.

Relativamente al sistema insediativo si evidenzia che è caratterizzato da centri urbani di piccola-media dimensione, collegati tra loro dalla viabilità provinciale e comunale; oltre al Capoluogo, il territorio di Pastrengo comprende la frazione principale di Piovezzano.

Ciò premesso, le linee guida che hanno portato alla stesura del "Piano di Assetto del Territorio del Comune di Pastrengo" si possono sintetizzare nei seguenti obiettivi: un territorio equilibrato, efficiente e sostenibile.

Complessivamente, il percorso di pianificazione per la redazione del PAT è stato avviato mediante l'adozione del documento preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare. Il documento preliminare ha strutturato i propri obiettivi organizzandoli nei succitati 5 assi, ovvero: "Sistema storico", "Sistema ambientale", "Sistema urbano", "Sistema della mobilità", e "Sistema territoriale". Sostanzialmente l'obiettivo generale che l'Amministrazione ha perseguito nella redazione del PAT è il miglioramento della qualità del vivere, sia in ambiti urbani che extraurbani, secondo un modello di sviluppo insediativo volto al presidio del territorio che pone il paesaggio come elemento cardine dell'approccio di pianificazione.

Infatti, l'obiettivo generale che l'Amministrazione persegue nella redazione del PAT è il miglioramento della qualità del vivere, sia in ambiti urbani che extraurbani, secondo un modello di sviluppo insediativo volto al presidio del territorio e lontano da logiche "di consumo di suolo". Tale scelta è direttamente riscontrabile, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, anche nei contenuti dell'"Art. 35 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo" delle NT del PAT, dove si evidenzia puntualmente che, "Il PAT privilegia gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata che non comportano consumo di suolo, con l'obiettivo della riqualificazione e rigenerazione, sia a livello urbanistico-edilizio che economico-sociale, del patrimonio edilizio esistente, degli spazi aperti e delle relative opere di urbanizzazione, assicurando adeguati standard urbanistici, nonché il recupero delle parti del territorio in condizioni di degrado edilizio, urbanistico e socio-economico, o in stato di abbandono, sotto utilizzate o utilizzate impropriamente.

Il PI, in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 17 della LR 11/2004, verifica le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella relazione programmatica. [...]"

Si tratta, sostanzialmente, quasi di un Piano di Assetto del Territorio a "Valenza Paesaggistica", che pone il paesaggio come elemento cardine dell'approccio di pianificazione, inteso come fenomeno culturale che si verifica in quanto una collettività attribuisce un particolare valore ad un determinato territorio, il cui carattere deriva dall'azione simultanea di fattori naturali e culturali e che lo stesso si evolve nel tempo per l'effetto delle forze naturali e per l'azione degli esseri umani.



Le azioni strategiche del PAT si basano quindi sul principio della sostenibilità del territorio, principio rafforzato anche dall'introduzione di nuovi strumenti atti a favorire la riqualificazione urbana ed il contenimento del consumo di suolo. Le finalità e gli obiettivi su cui si fonda la costruzione del PAT hanno riguardato il "Tema" del paesaggio (naturale, agrario, culturale, sociale, infrastrutturale e antropico) dove sono stati individuati obiettivi generali e specifici.

A titolo esemplificativo, obiettivo generale: "Gestione assetto del idrogeologico", obiettivo specifico: "Individuazione e tutela dei caratteri distintivi del reticolo idrografico", "Sensibilizzazione in merito alla vulnerabilità delle risorse idriche", "Interventi di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico".

Pertanto, complessivamente, il set degli obiettivi che riguardano il territorio comunale di Pastrengo sono risultati i seguenti:

1. Tutelare il suolo
2. Attuare una gestione del ciclo dell'acqua sostenibile e funzionale alla sicurezza del territorio
3. Prevenire e diminuire l'inquinamento atmosferico, acustico e luminoso
4. Incentivare l'uso di fonti energetiche rinnovabili
5. Integrare il paesaggio nella progettazione delle trasformazioni del territorio e nella gestione dell'assetto dell'ambiente
6. Tutelare la biodiversità
7. Tutelare e valorizzare l'attività agricola
8. Riequilibrare il sistema insediativo con tipologie sostenibili e a basso consumo di suolo
9. Migliorare la mobilità delle persone e sviluppare la mobilità lenta
10. Migliorare l'offerta di servizi e l'aggregazione sociale dei centri abitati e delle attività connesse
11. Favorire lo sviluppo turistico sostenibile

Per ciascuno dei sistemi del contesto territoriale e socio economico sono stati definiti gli obiettivi e le rispettive azioni in grado di perseguirli. Nel PAT è stata effettuata quindi una analisi del territorio con relativa lettura delle varie componenti che ha tenuto conto del carattere geografico, storico, paesaggistico ed insediativo individuato nei singoli ATO nei quali è stato suddiviso il territorio comunale e più precisamente: "ATO 1 - Ambito urbano", "ATO 2 - Ambito paesaggistico dell'Adige e delle Colline Moreniche", "ATO 3 - Ambito produttivo Bagnol", "ATO 4 - Ambito rurale".

Nello specifico, l'"Art. 33 - Ambiti Territoriali Omogenei (ATO)" delle NT del PAT, oltre a descrivere i contenuti di ciascuna ATO, ne definisce le azioni strategiche per ciascuno dei singoli sistemi: ambientali, insediativo e infrastrutturale, definendo così le azioni proprie per ciascun ATO.

Per meglio comprendere la ratio e le caratteristiche intrinseche di ogni singolo ATO, nel succitato art. 33 delle NT del PAT si evidenzia rispettivamente che, con riferimento:

- all'"ATO 1 - Ambito urbano": "Il territorio urbanizzato, a prevalente funzione residenziale, occupa nel suo complesso 55 ha, pari al 51% dell'ambito. Gli abitanti residenti al 31/01/2020 sono 2.383, pari al 77% della popolazione comunale";
- all'"ATO 2 - Ambito paesaggistico dell'Adige e delle Colline Moreniche": "Il territorio è caratterizzato da un lato dalle colline morine moreniche ricche di aree boscate ed opere militari (forti austriaci e telegrafo) e dall'altro dal fiume Adige e dalle opere idrauliche ad esso connesse (canale Biffis e canale Alto Agro Veronese).
L'Ambito è poi attraversato dalla ciclabile dell'Adige che, intercettando la ciclovia europea EUROVELO 7 (da Capo Nord a Malta), collega la Val d'Adige.
Il territorio urbanizzato occupa nel suo complesso 18 ha (di cui 15 ha sono occupati dalla zona produttiva), pari al 16% dell'ambito. Gli abitanti residenti al 31/01/2020 sono 179 pari al 6% della popolazione comunale";
- all'"ATO 3 - Ambito produttivo Bagnol": "Il territorio urbanizzato, a prevalente funzione produttiva, occupa nel suo complesso 41 ha, pari al 34% dell'ambito. Gli abitanti residenti al 31/01/2020 sono 18 pari al 0,6 % della popolazione comunale";
- all'"ATO 4 - Ambito rurale": "Il territorio urbanizzato, a prevalente funzione residenziale, occupa nel suo complesso 41 ha, pari al 35% dell'ambito. Gli abitanti residenti al 31/01/2020 sono 504, pari al 16% della popolazione comunale".
- Dal punto di vista del dimensionamento complessivo introdotto dal PAT, l'"Art. 34 - Dimensionamento" delle NT del PAT, dettaglia tra gli altri che, "[...] Secondo la previsione decennale (2020-2030), il PAT determina il seguente dimensionamento massimo:



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

- per la residenza il carico insediativo è stimato in 60.000 mc.
- per le attività commerciali/direzionali il carico insediativo è stimato in 13.500 mq di superficie lorda di pavimento (slp).
- per le attività produttive il carico insediativo è stimato in 90.000 mq di superficie di zona;
- per le attività turistico-ricettive il carico insediativo è stimato in 46.000 mc.

Nell'ambito di questo dimensionamento complessivo, il PI propone le quantità e l'ubicazione dei nuovi carichi insediativi in conformità con gli indirizzi del PAT.

Nel Rapporto Ambientale sono state individuate le ragionevoli alternative, alla luce degli obiettivi da perseguire e dell'ambito territoriale considerato, identificate nello "scenario conservativo", vale a dire opzione zero e quindi permanenza del PRG vigente e nello "scenario a sviluppo controllato" e cioè l'opzione di PAT. Relativamente all'"Opzione di PAT", si tratta sostanzialmente della costruzione di un Piano sulla base di linee strategiche imperniate principalmente su due elementi ordinatori, ovvero: il "Paesaggio" quale valore fondante di ogni previsione di modifica del territorio e il "Suolo", quale componente abiotica finita, in quanto il consumo di questa risorsa rappresenta il limite quantitativo al consumo di nuovi spazi naturali o seminaturali. Pur rilevando che in realtà l'unica alternativa al progetto di Piano è rappresentata dalla cosiddetta "Opzione 0", mentre si sarebbero dovute sviluppare e attentamente valutare "le ragionevoli alternative" di sviluppo territoriale oltre all'opzione di Piano, in considerazione della tipologia dello sviluppo previsto e della sostanziale assenza di scelte programmatiche finalizzate ad aumentare il consumo di suolo rispetto alla proposta di Piano, nonché delle scelte progettuali di Piano e delle intrinseche caratteristiche territoriali, le alternative considerate possono ritenersi, per il caso di specie, sufficienti.

Nello specifico del "consumo di suolo", l'"Art. 32 - Quantità massima di consumo di suolo" delle NT del PAT definisce che, "La quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo è pari a 15,79 ettari così come determinata dalla Variante n. 27 del PRG.

I Piani degli Interventi che saranno adottati successivamente al presente PAT dovranno effettuare attività ricognitiva e di monitoraggio sul consumo di suolo in riferimento al valore sopra determinato e ai disposti della LR 14/2017 e dalle DGR ad essa collegate.

Dal punto di vista delle peculiarità ed emergenze territoriali, secondo quanto puntualmente evidenziato nella DCC n. 9 del 30.04.2021 recante, "Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) adottato con Delibera di Consiglio n. 39 del 11/12/2020. Controdeduzioni alle Osservazioni", "[...] i contenuti principali e le prescrizioni indicati nel parere di valutazione di compatibilità idraulica emesso dall'U.O. Genio Civile di Verona in data 06.11.2020 prot. 473866 sono state recepite ed integrate nell'art. 49 delle Norme Tecniche del P.A.T. in corso di adozione" inoltre, gli elaborati che costituiscono il PAT adottato, così come richiamati nella citata DCC, "[...] recepiscono le prescrizioni contenute nei pareri del Genio Civile di Verona e del Consorzio di Bonifica Veronese". Dall'analisi dell'elaborato "Tav. 3 - Carta delle Fragilità" del PAT del Comune di Pastrengo, in coerenza con quanto evidenziato nelle relative NT, si evidenzia come l'intero territorio comunale sia contraddistinto dall'esclusiva presenza di "aree idonee a condizione", con specifiche penalità e tipologia di condizione e "aree non idonee"; non si riscontra infatti all'interno del territorio comunale la presenza di "aree idonee". Le sottoclassi di idoneità a condizione, specificatamente normate all'"Art. 28 - Compatibilità geologica ai fini urbanistici" delle NT, sono contraddistinte rispettivamente da condizioni di: "acclività maggiore al 15% (tipo "A")", "presenza di materiali glaciali (tipo "B")", "presenza di detrito di falda (tipo "C")", "presenza di periodico ristagno idrico (tipo "D")" e "presenza di fascia di ricarica degli acquiferi (tipo "E")".

Oltre alle specifiche indicazioni per ciascuna tipologia di idoneità a condizione, nel predetto art. 28 delle NT del PAT viene esplicitamente indicato che, "Le aree idonee a condizione presentano potenziali limitazioni all'edificazione e, pertanto, il PI, i PUA ed i titoli edilizi dovranno contenere, a seconda del procedimento in corso, una specifica Relazione geologica o Studio di compatibilità geologica, geomorfologica e idrogeologica o Relazione geologica e geotecnica che, sulla base di adeguati rilevamenti geologici e/o di indagini geologiche sito specifiche, dimostri, in relazione al fenomeno geologico limitante accertato, la fattibilità geologica e le misure di mitigazione per l'attuazione delle previsioni urbanistiche o la realizzazione degli interventi in rapporto alle norme di tutela e di sicurezza."



Dal punto di vista delle trasformabilità territoriali e secondo quanto evidenziato nell'elaborato "Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità, Azioni Strategiche, Valori e Tutele", il sistema insediativo e infrastrutturale si articola attraverso gli articoli: "Art. 35 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo", "Art. 36 - Aree di urbanizzazione consolidata", "Art. 37 - Edificazione diffusa", "Art. 38 - Opere incongrue ed elementi di degrado", "Art. 39 - Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza" e "Art. 40 - Infrastrutture per la mobilità".

L'analisi della succitata "Tav. 4" non ha evidenziato la presenza di "Linee preferenziali di sviluppo insediativo" e infatti come precedentemente evidenziato, il relativo "Art. 35" delle NT del PAT, indica esplicitamente che, "Il PAT privilegia gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata che non comportano consumo di suolo, con l'obiettivo della riqualificazione e rigenerazione, sia a livello urbanistico-edilizio che economico-sociale, del patrimonio edilizio esistente, degli spazi aperti e delle relative opere di urbanizzazione, assicurando adeguati standard urbanistici, nonché il recupero delle parti del territorio in condizioni di degrado edilizio, urbanistico e socio-economico, o in stato di abbandono, sotto utilizzate o utilizzate impropriamente.

Il PI, in coerenza con gli indirizzi fissati dal PAT e nel rispetto dei criteri di cui all'art. 17 della LR 11/2004, verifica le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella relazione programmatica.

Qualora risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il Comune procede:

- a) alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti dal presente PAT;*
- b) all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica."*

Ai sensi dell'"Art. 35 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo" delle NT del PAT, qualora risultasse necessario individuare nuove aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, queste ultime dovranno essere attuate tramite strumenti urbanistici che ne consentano l'assoggettamento a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto puntualmente previsto dall'art. 2 della L.R. 29/2019.

Allo stesso modo, i PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto puntualmente previsto dall'art. 2 della L.R. 29/2019. Gli ambiti di urbanizzazione consolidata a destinazione non residenziale, in considerazione della tipologia valutativa utilizzata dal Valutatore nel Rapporto Ambientale e quindi dell'assenza di puntuali indicazioni e caratteristiche, nonché delle specifiche caratteristiche territoriali delle "aree idonee a condizione", con puntuali penalità e condizioni, dovranno essere attuati unicamente tramite strumenti urbanistici che ne consentano l'assoggettamento a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Quindi, le "Aree di urbanizzazione consolidata", di cui all'"Art. 36" delle NT del PAT, a destinazione non residenziale, in fase di attuazione dovranno essere sottoposte a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., mentre qualora l'attuazione delle "Aree di urbanizzazione consolidata" a destinazione residenziale avvenga tramite PUA, viene fatto salvo anche quanto puntualmente previsto dall'art. 2 della L.R. 29/2019.

In varie parti dell'articolato normativo delle NT del PAT viene anche richiamata la possibilità di operare anche con "programmi complessi", che però non risultano esplicitamente previsti e puntualmente normati nelle NT di PAT esaminate e quindi, in caso di utilizzo di tale strumento, così come normato dalla LR 11/2004 e ss.mm.ii., quest'ultimo dovrà essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

Il Valutatore stesso nel Rapporto Ambientale esaminato evidenzia che, *“Dalla valutazione di compatibilità ambientale delle azioni del Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) con i temi di sostenibilità propri del Quadro Conoscitivo (QC), è emerso che le azioni riguardanti la definizione di linee di sviluppo insediativo, l’individuazione di ambiti per servizi ed attrezzature di interesse comune e l’individuazione degli assi viari strategici esprimono alcune criticità, soprattutto in relazione alla Matrice “Suolo”. Infatti, a tali azioni è dovuto, da un lato, il possibile consumo di suolo dovuto all’attività di trasformazione edilizia, dall’altro l’incremento della pressione antropica (inquinanti fisici) dovuto all’aumento demografico che ne deriva. Le azioni per le quali è stata rilevata la criticità, sarà prodotto un ulteriore step valutativo volto a individuare le possibili mitigazioni.”*

Ciò premesso ed evidenziato, risulta pacifico come il richiamato *“ulteriore step valutativo volto a individuare le possibili mitigazioni”* debba necessariamente concretizzarsi ed esplicitarsi almeno attraverso la necessità di una verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., in fase di attuazione, rispettivamente, degli articoli *“35 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo”, “39 - Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza” e “40 - Infrastrutture per la mobilità”*, quest’ultimo limitatamente all’individuazione degli assi viari strategici. Con riferimento all’*“Art. 11 - Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”* delle NT del PAT, si ricorda comunque come né le suddette NT, né le NTO del PI hanno la facoltà di normare il campo di applicazione della VInCA, la cui applicabilità e modalità di attuazione è sancita dalla normativa vigente e viste le norme che disciplinano l’istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. *“Habitat”*, 2009/147/Ce e ss.mm.ii. *“Uccelli”*, DPR n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, DGR n. 2371 del 27.07.2006, DGR n. 786 del 27 maggio 2016, DGR n. 1331 del 16 agosto 2017, DGR n. 1709 del 24 ottobre 2017 e in particolare nella Regione del Veneto con la DGR n. 1400 del 29.08.2017 che prevede la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative.

L’analisi della documentazione tecnico specialistica con riferimento alle condizioni geomorfologiche, idrauliche e idrogeologiche del territorio del Comune di Pastrengo, nello specifico rappresentata dalla *“Relazione geologica”* e dallo *“Studio di Compatibilità Idraulica”* e relativi allegati, ha evidenziato come nel territorio comunale siano presenti molteplici fattori di rischio sia correlati a condizioni di natura idraulica e idrogeologica, sia correlati alle situazioni geologiche e geomorfologiche intrinseche. Tali peculiari condizioni territoriali vedono la loro esplicitazione negli approfondimenti specialistici le cui considerazioni e conclusioni risultano essere state assunte ed integrate nella normativa di Piano, con riferimento alle NT del PAT.

I contributi specialistici del progetto di Piano sono stati assunti, oltre che dal punto di vista delle specifiche NT, anche e soprattutto nelle tavole di PAT, nelle quali sono contenuti aspetti di ordine geologico, geomorfologico, idraulico e idrogeologico, sono sostanzialmente la *“Tav. 1 Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale”*, la *“Tav. 2 Carta delle Invarianti”* e la *“Tav. 3 Carta delle Fragilità”* con la relativa disciplina di riferimento.

Mentre con la *“Relazione geologica”* si sono considerati e sviluppati, con le relative discipline e normative di riferimento, rispettivamente gli inquadramenti di natura *“Geomorfologico e geologico”*, *“Sismo-tettonico e zonazione sismica”*, *“Idrogeologico”*, *“Idrografico”*, delle *“Reti idriche antropiche: il servizio idrico integrato e la rete irrigua”*, oltre ad essere stata definita ed approfondita la *“Pericolosità idraulica”*, con la redazione dell’obbligatorio *“Studio di Compatibilità Idraulica”* è stata invece effettuata, nel dettaglio, la valutazione idraulica degli effetti delle trasformazioni delle potenziali aree di sviluppo relativamente ai 4 ATO nei quali è stato suddiviso il territorio comunale. Nello specifico, si evidenziano altresì alcune incongruenze tra le rappresentazioni cartografiche degli estratti della *“Tav. 4 – Carta delle Trasformabilità, Azioni Strategiche, Valori e Tutele”* presenti nello *“Studio di Compatibilità Idraulica”* e la medesima tavola, datata novembre 2020, così come adottata, soprattutto con riferimento alle perimetrazioni delle ATO.

Nonostante le succitate richiamate incongruenze, in considerazione di quanto evidenziato al *“Capo III – Fragilità”* delle NT di PAT e in particolar modo di quanto prescritto all’*“Art. 27 - Equilibrio geologico, idrogeologico e sismico”* dove si precisa, tra le altre, che, *“[...] Pertanto, ogni piano e*



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

ogni intervento deve essere accompagnato da uno studio specialistico, a firma di tecnico competente e abilitato, esposto, a seconda del livello di pianificazione o progettazione, in una specifica Relazione geologica, Relazione geotecnica, Studio di compatibilità Idraulica o Relazione idraulica per la gestione delle acque meteoriche, nonché di quanto prescritto all'Art. 28 - Compatibilità geologica ai fini urbanistici e precedentemente evidenziato, risulta comunque possibile esprimere un giudizio favorevole di sostenibilità ambientale relativamente al "Rapporto Ambientale del PAT del Comune di Pastrengo (VR)", seppur con l'imposizione di specifiche prescrizioni finalizzate unicamente al rispetto delle matrici ambientali, paesaggistiche e antropiche considerate, nonché della salute e sicurezza umana.

Relativamente alla promozione, incentivazione e sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, si rileva l'assenza di un puntuale e dedicato articolo nelle NT del PAT e si ricorda comunque come i Comuni non abbiano la potestà di regolamentare direttamente una competenza che a livello locale è assegnata semmai solo alle Regioni. Si rammenta come il comma 10, dell'art. 12 del D.lgs. 387/2003 reca testualmente che, "[...] le regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti."

A livello giurisprudenziale si potrebbe riassumere, come per altro evidenziato in molteplici sentenze dei vari TAR regionali che, "[...] non è previsto alcun potere normativo comunale in materia di localizzazione degli impianti fotovoltaici, tale da sottrarre determinate zone del territorio comunale da tale utilizzazione o da prescrivere vincoli in materia di distanze, sia pure formalmente nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica".

Quindi, in fase di redazione dei PI e successive varianti, si raccomanda una puntuale applicazione della normativa vigente in materia, anche ricordando che la Corte Costituzionale ha sancito, fin dal 2012, che la localizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, "[...] trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'insediamento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell'ambito della materia di competenza delle Regioni stesse" e ciò, anche e soprattutto, al fine di non risultare in contrasto con il principio di matrice europea della massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile, nonché con il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)".

Il PAT si è quindi concentrato sulla sostenibilità ambientale, prevedendo la protezione e la salvaguardia del territorio agricolo, per quanto precedentemente evidenziato, incentivando la realizzazione di un'edilizia sostenibile e sulla sostenibilità economica con la realizzazione degli interventi con strumenti perequativi e l'utilizzo del credito edilizio, nonché sulla sostenibilità sociale con il miglioramento delle condizioni di vita, la dotazione di servizi con una qualità superiore e quindi una maggiore sicurezza.

A livello generale e con riferimento alla tutela dei corsi d'acqua, si ricorda che le competenze del Comune non ascrivono a profili legati a funzioni e compiti di polizia idraulica e che in assenza di un fondamento normativo espresso in tal senso, che non si rinviene nella LR 11/2004 e ss.mm.ii.; deve quindi ribadirsi l'esistenza del divieto, assoluto di cui all'art. 96 lett. f) del R.D. 523/1904. Si ribadisce quindi il conseguente vincolo di inedificabilità a tutela dei corsi d'acqua, come per altro evidenziato anche in un recente pronunciamento del "Tribunale superiore delle Acque Pubbliche", "Sentenza 99/2018", come per altro parzialmente correttamente richiamato all'Art. 49 - Compatibilità e tutela idraulica" delle NT del PAT.

Si prescrive e si rimanda quindi al rispetto della normativa specifica in materia di polizia idraulica, che risulta inoltre funzionale a garantire la sostenibilità ambientale delle trasformazioni introdotte. Si ricorda che le superfici che costituiscono il sedime dei corsi d'acqua demaniali e le relative fasce di rispetto non possono essere incluse all'interno dei perimetri dei nuovi ambiti di trasformazione territoriale, se non come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico stesso e che le stesse non possono altresì contribuire alla determinazione della capacità edificatoria, ma soltanto ad un eventuale incremento degli indici di edificabilità nelle zone contigue tramite lo strumento della perequazione.

Al fine di garantire la sostenibilità ambientale delle azioni di Piano particolare attenzione dovrà altresì essere posta anche nel puntuale rispetto dei contenuti del "Capo VI - Altre disposizioni" del "Titolo III - Azioni strategiche" delle NT del PAT e nello specifico relativamente alla "Sostenibilità degli interventi" (Art. 45), agli "Indirizzi per il contenimento degli inquinanti" (Art. 46), ai "Criteri per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive" (Art. 47), ai "Criteri per



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

l'insediamento delle medie e grandi strutture di vendita" (Art. 48) ed alla "Compatibilità e tutela idraulica" (Art. 49).

In considerazione della tipologia di valutazione impostata dal Valutatore nel Rapporto Ambientale, di quanto evidenziato nello stesso e dell'articolazione delle Norme Tecniche (NT) del PAT, si evidenzia la necessità, al fine di garantire una maggiore sostenibilità delle trasformazioni previste e un migliore inserimento ambientale e paesaggistico, di apportare alcune modifiche puntuali ad alcune norme del PAT, anche in considerazione della sostanziale assenza di specifiche indicazioni con riferimento alle modalità di attuazione delle trasformabilità previste e di puntuali approfondimenti valutativi.

Nella fase di definizione e attuazione delle azioni strategiche che concorrono al conseguimento degli obiettivi del PAT, dovranno essere attuate le misure proposte nel Rapporto Ambientale, nonché negli studi specialistici a corredo del Piano con particolare attenzione alla "Relazione geologica" e allo "Studio di Compatibilità Idraulica" e dovrà essere effettuato un costante monitoraggio dell'evoluzione dello stato dell'ambiente con il rispetto del "Piano di Monitoraggio" con la proposta "[...] verifica a cadenza triennale risulta essere idonea a rilevare l'andamento delle realizzazioni di Piano che richiedono un tempo ragionevole per poter essere attuate, trattandosi prevalentemente di opere pubbliche".

Infatti, in tal senso si ricorda come il processo di VAS non deve concludersi con l'approvazione del Piano, ma deve continuare anche nella fase di attuazione del piano, attraverso la fase di monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione.

In sede di attuazione del Piano si dovrà comunque nello specifico:

- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità del PAT stesso;
- verificare lo stato di ricomposizione ambientale e/o rinaturalizzazione dei siti naturali;
- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dal redigendo PAT;
- verificare, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;
- garantire con il Piano degli Interventi (PI) la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano e con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

VISTO il verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30.04.21, con il quale si prende atto e si approvano le controdeduzioni, con parere di coerenza del Valutatore relativamente alle osservazioni pervenute e del quale si propone di prendere atto per le parti non in contrasto con le conclusioni di cui al presente parere di sostenibilità ambientale;

VISTA la relazione istruttoria predisposta dall'Unità Organizzativa VAS, VincA, Capitale Naturale e NUVV in data 13 gennaio 2022, nella quale, alla luce delle valutazioni espresse nel Rapporto Ambientale del "PAT del Comune di Pastrengo (VR)", si ritiene che con la realizzazione degli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale, nella "Relazione geologica" e nello "Studio di Compatibilità Idraulica", nonché con il rispetto di quanto evidenziato nella Relazione stessa, per lo stesso possa essere rilasciato parere favorevole sulla sostenibilità ambientale a condizione che si ottemperi ad alcune ulteriori prescrizioni;

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

RITENUTO CHE, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia complessivamente impostata ai sensi dell'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE;



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul "Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Pastrengo (VR)" a condizione che si ottemperi alle seguenti ulteriori prescrizioni:

Prima dell'approvazione del Piano:

1. va recepito quanto espressamente indicato nella "Relazione Istruttoria Tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale n. 38/2021";
2. l'"Art. 35 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo" delle Norme Tecniche del PAT, in considerazione di quanto evidenziato dal Valutatore nel Rapporto Ambientale relativamente alla necessità di "[...] un ulteriore step valutativo volto a individuare le possibili mitigazioni" e quindi del rispetto della procedura di VAS, dovrà essere integrato con l'aggiunta del titolo "Prescrizioni" e del seguente comma:
*"Prescrizioni:
Ai fini del rispetto della procedura di VAS, qualora risultasse necessario individuare linee preferenziali di sviluppo insediativo e quindi nuove aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, queste ultime dovranno essere individuate e successivamente attuate tramite strumenti urbanistici che ne consentano l'assoggettamento a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto puntualmente previsto dall'art. 2 della L.R. 29/2019.";*
3. l'"Art. 36 - Aree di urbanizzazione consolidata" delle Norme Tecniche del PAT, in considerazione della metodologia di Valutazione impostata dal Valutatore, nonché delle specifiche caratteristiche territoriali delle "aree idonee a condizione", con puntuali penalità e condizioni, dovrà essere integrato con l'aggiunta del titolo "Prescrizioni" e del seguente comma:
*"Prescrizioni
Le "Aree di urbanizzazione consolidata", di cui al presente articolo, a destinazione non residenziale dovranno essere attuate tramite strumenti urbanistici assoggettabili a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., mentre per l'attuazione, qualora avvenga tramite PUA, delle "Aree di urbanizzazione consolidata" a destinazione residenziale, viene fatto salvo anche quanto puntualmente previsto dall'art. 2 della L.R. 29/2019.";*
4. l'"Art. 39 - Servizi ed attrezzature di interesse comune di maggior rilevanza" delle Norme Tecniche del PAT, in considerazione di quanto evidenziato dal Valutatore nel Rapporto Ambientale relativamente alla necessità di "[...] un ulteriore step valutativo volto a individuare le possibili mitigazioni" e quindi del rispetto della procedura di VAS, dovrà essere integrato con l'aggiunta del titolo "Prescrizioni" e del seguente comma:
*"Prescrizioni:
Ai fini del rispetto della procedura di VAS, qualora risultasse necessario individuare ambiti per servizi ed attrezzature di interesse comune, questi ultimi dovranno essere sottoposti, in fase di attuazione, a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto puntualmente previsto dall'art. 2 della L.R. 29/2019.";*



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

5. l'Art. 40 - *Infrastrutture per la mobilità* delle Norme Tecniche del PAT, in considerazione di quanto evidenziato dal Valutatore nel Rapporto Ambientale relativamente alla necessità di *"[...] un ulteriore step valutativo volto a individuare le possibili mitigazioni"* e quindi del rispetto della procedura di VAS, dovrà essere integrato con l'aggiunta del titolo *"Prescrizioni"* e del seguente comma:
"Prescrizioni:
Ai fini del rispetto della procedura di VAS, qualora risultasse necessario individuare nuovi assi viari esclusivamente a carattere strategico, questi ultimi dovranno essere sottoposti, in fase di attuazione, a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.";
6. l'Art. 11 - *Siti di Importanza Comunitaria (SIC)* delle Norme Tecniche del PAT, nel rispetto delle norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000 e unicamente al fine di garantire la corretta applicazione della normativa vigente, dovrà essere modificato rielaborando come segue l'ultimo comma:
"...OMISSIS..
Il PI definisce le procedure relative all'applicabilità della VINCA, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia."

Oltre a quanto sopra riportato, **in sede di attuazione del Piano** occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

7. il *"Piano degli Interventi"* dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale;
8. i PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1, comma 1, L. 106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fatto salvo quanto puntualmente previsto dall'art. 2 della L.R. 29/2019;
9. qualora le previsioni di Piano dovessero trovare attuazione attraverso l'utilizzo di *"programmi complessi"*, così come definiti dalla LR 11/2004 e ss.mm.ii., questi ultimi dovranno essere sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
10. qualsiasi intervento edificatorio o infrastrutturale deve comunque essere sostenuto puntualmente da specifiche analisi geologiche e sismiche sulla base delle vigenti disposizioni normative in materia e nel rispetto di quanto puntualmente evidenziato, rispettivamente, dall'Art. 27 - *Equilibrio geologico, idrogeologico e sismico* e dall'Art. 28 - *Compatibilità geologica ai fini urbanistici*;
11. per qualsiasi trasformazione posta in prossimità dei corsi d'acqua oggetto di tutela, si richiama il rispetto della normativa specifica in materia di polizia idraulica, che risulta inoltre funzionale a garantire la sostenibilità ambientale delle trasformazioni stesse;
12. il *"Piano Comunale di Zonizzazione Acustica"* dovrà essere eventualmente aggiornato in relazione alle previsioni di cui al presente Piano;



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

13. con riferimento alla promozione, incentivazione e sviluppo delle fonti di energia rinnovabili, in fase di redazione del PI e successive varianti, si raccomanda una puntuale applicazione della normativa nazionale e regionale vigente in materia, ricordando che, "[...] non è previsto alcun potere normativo comunale in materia di localizzazione degli impianti fotovoltaici, tale da sottrarre determinate zone del territorio comunale da tale utilizzazione o da prescrivere vincoli in materia di distanze, sia pure formalmente nell'esercizio del potere di pianificazione urbanistica";
14. particolare attenzione, al fine di garantire la sostenibilità ambientale delle azioni di Piano, dovrà altresì essere posta anche nel puntuale rispetto dei contenuti del "Capo VI – Altre disposizioni" del "Titolo III – Azioni strategiche" delle NT del PAT;
15. in sede di monitoraggio, che dovrà essere svolto ai sensi di quanto previsto dall'"Art. 5 - Monitoraggio" delle Norme Tecniche di PAT e comunque articolato nel rispetto delle normative vigenti, dovranno essere misurati gli effetti cumulativi, nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direzione Valutazioni Ambientali, Supporto Giuridico e Contenzioso)
Dott. Luigi Masia

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore
U.O. VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di U.O.
VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV

PO VAS Responsabilità Gestione Istruttorie
Arch. Fausto Sanavia

La presente parere si compone di n. 12 pagine